Agenzia Entrate

Direzione Regionale della Puglia

Settore Servizi e Consulenza
Ufficio Gestione Tributi

Bari, 23 aprile 2015

Agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Puglia

Agli Ordini dei consulenti del lavoro della Puglia

Prot. n. 16877/2015

OGGETTO: Professionisti che esercitano o intendono esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità

Con nota prot. n. 1820 del 16 gennaio u.s. questa Direzione Regionale ha invitato codesti Ordini professionali a dare la massima diffusione ai propri iscritti delle modifiche apportate all'art. 22 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 *(decreto semplificazioni)*.

In particolare nella sopra citata nota è stato precisato che ai sensi del nuovo disposto dell'art. 22, comma 1, del decreto ministeriale n. 164 del 1999, la polizza assicurativa della responsabilità civile deve:

- avere un massimale "non inferiore a tre milioni di euro";
- garantire, anche, "al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

Con la circolare n. 7 del 26 febbraio 2015 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche contenute nel suddetto *decreto semplificazioni* con riferimento alle sanzioni, previste dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997, alle garanzie, di cui agli articoli 6 e 22 del decreto del Ministro ministeriale n. 164 del 1999 e alle modalità di esecuzione dei controlli, di cui all'articolo 26 del medesimo decreto ministeriale.

In particolare il citato documento di prassi ha precisato, tra l'altro, che tutti i professionisti già iscritti nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono obbligati ad adeguare il massimale della polizza **prima dell'apposizione del visto**, anche nell'ipotesi in cui la stessa non sia ancora scaduta alla data (13/12/2014) di entrata in vigore del decreto semplificazioni.

Agenzia delle Entrate – Ufficio Gestione Tributi – Via Amendola, 201/7 – 70126 Bari
Tel. 080.5490159 - Fax 06.50763141 - e-mail: dr.puglia.getr@agenziaentrate.it
PEC: dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Inoltre lo stesso documento di prassi ha precisato che il professionista che deve apporre il visto di conformità sulla dichiarazione 730 precompilato e 730 ordinario è tenuto ad integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio, relativo al rilascio di visto infedele, previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Quindi, coloro che non intendono apporre il visto sui modelli 730 non sono tenuti ad integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura di detto nuovo rischio.

Per quanto sopra esposto, questa Direzione regionale, avendo riscontrato che non tutti i professionisti abilitati al visto di conformità hanno spontaneamente adeguato la garanzia in conformità alla prassi vigente, invita gli Ordini in indirizzo a dare la massima diffisione della presente nota ai propri iscritti.

IL DIRETTORE REGIONALE

Giovanni Achille Sanzò